

# INDICAZIONI PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

## ELEMENTI OBBLIGATORI DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

L'articolo 2490 c.c., che disciplina i bilanci in fase di liquidazione, fa espresso rinvio agli articoli 2423 e seguenti per la formazione degli stessi.

Sono pertanto elementi obbligatori del bilancio finale di liquidazione:

- lo Stato Patrimoniale
- il Conto Economico o profitti e perdite
- la Nota Integrativa o relazione del liquidatore

Nel caso di presenza dell'organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore contabile) dovrà essere obbligatoriamente depositata anche la relazione di tale organo.

## BILANCIO FINALE DELLE MICRO-IMPRESE

L'art. 2435-ter c.c., "Bilancio delle micro imprese", introduce una nuova classe di imprese, le cosiddette micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio.

La normativa ha valenza anche per i bilanci finale di liquidazione dal 31/12/2016.

Secondo tale articolo, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del RENDICONTO FINANZIARIO;
- 2) della NOTA INTEGRATIVA se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni sugli impegni, garanzie e passività potenziali, nonché l'ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 C.C. n. 9 e n. 16);
- 3) della RELAZIONE SULLA GESTIONE se in calce allo stato patrimoniale è indicato il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che delle azioni o quote di società controllanti possedute, alienate o acquistate dalla società nel corso dell'esercizio (informazioni previste dall'art. 2428 C.C. n. 3 e n. 4.

Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d'esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Al fine della classificazione della società quale micro-impresa sarà, pertanto, necessario che il bilancio finale di liquidazione rechi in calce la dichiarazione del rispetto di due dei limiti previsti dall'art. 2435-ter C.C. sopra indicati e le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 C.C. n. 9 e n. 16 e dall'art. 2428 C.C. n. 3 e n. 4.

## **APPROVAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE**

### **APPROVAZIONE TACITA**

Ai sensi dell'art. 2493 c.c., l'istanza di cancellazione può essere presentata decorsi 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione senza che siano stati proposti reclami. Alla pratica dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal liquidatore attestante l'assenza di reclami al bilancio finale di liquidazione presentati nei confronti della società e/o dei liquidatori.

### **APPROVAZIONE ESPRESSA**

La cancellazione della società può essere richiesta contestualmente al deposito del bilancio finale qualora lo stesso venga approvato all'unanimità in assemblea totalitaria; in tal caso il verbale dovrà essere allegato alla pratica. In alternativa al verbale di assemblea, potrà essere allegata alla pratica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal liquidatore, attestante l'approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte di tutti i soci.

## **FORMA DEI DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO**

### **IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE**

Ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate centrale n. 353/E del 5 dicembre 2007, è obbligatoria la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate nel caso di riparto di somme ai soci, distribuite a qualunque titolo (compresa la restituzione del capitale). In questo caso il documento registrato deve rispettare la seguente forma:

<u>DOCUMENTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE</u>	
(formato obbligatorio pdf/A)	
<i>FORMA DELL'ATTO</i>	<i>DICHIARAZIONE IN CALCE AL DOCUMENTO</i>
<b>Copia informatica o copia scansionata di documento in origine cartaceo o copia informatica di documento in origine informatico</b>	Dichiarazione di conformità resa dal liquidatore: "La/il sottoscritta/o _____, nata/o a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione (art. 19 del d.p.r. 445/2000)

I documenti non sottoposti a registrazione e il bilancio finale di liquidazione in cui non è prevista la distribuzione di somme (non soggetto pertanto a registrazione) devono essere predisposti e allegati secondo le seguenti indicazioni:

<u>DOCUMENTO <b>NON</b> SOGGETTO A REGISTRAZIONE</u>	
(formato obbligatorio pdf/A)	
<i>FORMA DELL'ATTO</i>	<i>DICHIARAZIONE IN CALCE AL DOCUMENTO</i>
<b>Copia scansionata di documento in origine cartaceo</b> (es.: scansione del verbale dal libro sociale)	Dichiarazione di conformità resa dal liquidatore: "La/il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)

<p><b>Copia informatica di documento in origine informatico</b> (es.: documento in origine word)</p>	<p>Dichiarazione resa dal liquidatore:  “La/il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ il _____ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.” (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)</p>
<p><b>Originale informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti sottoscrittori</b> (art. 21, comma 2, d.lgs n. 82/2005)</p>	<p>Nessuna</p>
<p><b>Copia scansionata o informatica di originale cartaceo con allegata dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale</b> (art. 22, comma 2, d.lgs n. 82/2005)</p>	<p>Dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente da pubblico ufficiale: “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, d.lgs 7 marzo 2005 n. 82”</p>

## VERIFICA PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE

Il Registro delle Imprese di Bergamo controlla, prima di procedere alla cancellazione della società, che la stessa sia in regola con il pagamento del diritto annuale. È pertanto necessario, prima di procedere con la richiesta della cancellazione dal Registro delle Imprese, verificare ed, eventualmente, regolarizzare la posizione della società.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

(Andrea Vendramin)

Sede, 27 Ottobre 2017